

**Accordo  
tra la Svizzera e la Francia concernente la reciproca  
assistenza dei disoccupati dei due paesi**

Conchiuso il 9 giugno 1933  
Entrato in vigore il 15 luglio 1937

---

*Il Consiglio federale svizzero  
e  
il Presidente della Repubblica Francese,*

nell'intento di raggiungere, per quanto concerne l'assistenza ai disoccupati, la parità di trattamento degli attinenti dell'uno dei due Stati che lavorano in territorio dell'altro Stato cogli attinenti di quest'ultimo, conformemente ai principi consacrati dall'art. 3 della Convenzione sulla disoccupazione<sup>2</sup> adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua prima sessione e ratificati dai due Stati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

**Art. 1**

Nel caso in cui i lavoratori dell'uno dei due Stati, regolarmente ammessi a lavorare nell'altro Stato, cadessero disoccupati, essi dovranno rivolgersi al servizio pubblico di collocamento più vicino alla loro residenza.

Questi lavoratori fruiranno delle prestazioni a cui hanno diritto gli attinenti dello Stato di residenza da parte delle istituzioni d'assicurazione contro la disoccupazione propriamente dette o di quelle di soccorso in caso di disoccupazione.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono:

– *Nella Svizzera:*

Le prestazioni ordinarie e straordinarie delle casse d'assicurazione contro la disoccupazione riconosciute dalla Confederazione, e le indennità di crisi versato ai disoccupati nel bisogno dai Cantoni e dai comuni con l'aiuto finanziario della Confederazione.

– *In Francia:*

Le prestazioni delle casse mutue e sindacali di disoccupazione e delle istituzioni pubbliche d'assistenza ai disoccupati di qualsiasi genere, sussidiate dallo Stato.

CS 14 107

- <sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.  
<sup>2</sup> RS 0.823.11

**Art. 2**

Il presente Accordo non si applica ai lavoratori di stagione nè a quelli che, domiciliati nell'uno dei due paesi, lavorano nell'altro. Questi ultimi formeranno oggetto di un accordo speciale.

**Art. 3**

Il presente Accordo è conchiuso per una durata indeterminata.  
Esso potrà essere disdetto in ogni tempo mediante preavviso di tre mesi.

*In fede di che*, le persone sottoscritte, debitamente a ciò autorizzate, hanno firmato il presente Accordo e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto a Parigi, il 9 giugno 1933.

*(Seguono le firme)*